

REGOLAMENTO (CEE) N. 199/79 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1979

relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento
(CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1223/78⁽⁴⁾, verranno in linea di massima eseguite anteriormente al 1° aprile 1979; che tali azioni si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati lattiero-caseari nella Comunità e che è pertanto opportuno proseguirle durante la campagna lattiera 1979/1980;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri e nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni che esse intendano intraprendere; che risulta opportuno prevedere che gli interessati potranno completare le loro proposte in un secondo tempo;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 723/78 possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo in debito conto l'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, si incoraggiano le azioni pubblicitarie e promo-

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 11.

zionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Tali azioni sono eseguite entro il 31 marzo 1980. In casi eccezionali, un periodo più lungo può tuttavia essere convenuto in conformità dell'articolo 5, onde garantire la massima efficacia della misura in causa.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- a) sono proposte e attuate da organizzazioni rappresentative del settore lattiero, in uno o più Stati membri o nella Comunità;
- b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata;
- c) devono:
 - utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa;
 - tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità;
 - avere carattere collettivo e, in particolare, non essere orientate in funzione di marche commerciali;
 - promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità senza menzionare il paese o la regione di fabbricazione; tale condizione non si applica ai prodotti la cui produzione è limitata ad una regione determinata;
 - non sostituire azioni analoghe, ma eventualmente ampliarle.

2. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 % delle spese derivanti da un'azione di cui al paragrafo 1, qualora l'organizzazione interessata non abbia finanziato tali azioni nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977.

Se si tratta dell'ampliamento di una misura in corso prima di quest'ultima data, il finanziamento comunitario è limitato al 90 % dell'importo eccedente l'importo totale delle spese dello stesso genere effettuate in media annualmente dall'organizzazione interessata nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1977 tenuto conto dell'eventuale modificazione della forma giuridica di detta organizzazione intervenuta nel frattempo.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, non si è tenuto conto delle spese amministrative originate dall'esecuzione delle azioni in causa.

4. I contributi comunitari alle spese derivanti dalle misure previste nel presente articolo sono assegnati in modo da garantire un'armoniosa ripartizione fra gli Stati membri, tenuto conto in particolare della popolazione, della produzione, nonché del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal proprio Stato membro, in appresso denominata « organismo d'intervento », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Qualora le azioni proposte siano intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi d'intervento di altri Stati membri.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° aprile 1979.

In casi motivati, una proposta può tuttavia essere introdotta con l'indicazione che essa sarà completata anteriormente al 1° agosto 1979 per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 4. Qualora quest'ultima data non sia rispettata, la proposta è considerata nulla e non presentata.

3. Gli organismi d'intervento precisano le altre modalità di presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le proposte ricevute, nonché, se del caso, i documenti che le completano.

L'organismo d'intervento può formulare osservazioni relative a tali documenti.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;
- b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte con l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano all'azione;
- c) il prezzo proposto di tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con l'indicazione della ripartizione di detti importi fra le singole voci, nonché del relativo piano di finanziamento;
- d) le modalità di pagamento auspicato per quanto riguarda il contributo comunitario [articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c)].

2. Una proposta è valida soltanto:

- a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
- b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impiega a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione stipula i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte possono essere prese in considerazione.

2. Prima della stipula di un contratto può essere chiesto all'interessato di fornire informazioni e/o precisazioni supplementari sulla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accettazione di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione redige, in almeno tre esemplari, un disciplinare, che viene firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare forma parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

- a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento;
- b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento versa all'interessato, secondo quanto indicato nella sua proposta :

- a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario concordato, nel termine di 6 settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, o
- b) 4 acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario concordato, ad intervalli di 2 mesi; il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di 6 settimane dalla firma del contratto e del disciplinare, o
- c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario concordato, nel termine di 6 settimane dalla firma del contratto e del disciplinare; tuttavia, questa forma di pagamento può essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto e del disciplinare.

2. Il versamento di ogni acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni :

- a) l'organismo d'intervento constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute ;

c) è presentata la prova che l'interessato ha speso il proprio contributo per i fini previsti.

4. Quando le condizioni previste dal paragrafo 3 non sono rispettate, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo viene detratto dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato incaricato di un'azione presenta alla Commissione e all'organismo d'intervento competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente